POLICY SULL'USO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL GRUPPO FARINA

Copilot – Gemini – ChatGPT – Claude e sistemi analoghi

Linee guida operative e richiami normativi (GDPR – AI Act – L. 132/2025)

1. PREMESSA

Il presente documento fornisce linee guida operative per l'utilizzo consapevole e conforme di strumenti di intelligenza artificiale in ambito aziendale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, e la Legge 23 settembre 2025, n. 132.

1.1 Cosa sono i modelli linguistici avanzati (LLM)

Un modello linguistico avanzato è un sistema di intelligenza artificiale progettato per comprendere, generare e manipolare il linguaggio in forma testuale o multimodale, addestrato su grandi quantità di dati per apprendere strutture grammaticali, logiche e semantiche del linguaggio naturale. Esempi sono i modelli GPT di OpenAI, Gemini di Google, Claude di Anthropic e i modelli alla base di Microsoft Copilot.

Tali sistemi operano su base statistica e probabilistica: non garantiscono accuratezza, aggiornamento o attendibilità dei contenuti e richiedono sempre validazione e supervisione umana qualificata.

1.2 Rischi privacy e implicazioni giuridiche

- Trasferimento di dati verso Paesi terzi privo di garanzie adeguate (Capo V GDPR);
- Violazione dei principi di liceità, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza (artt. 5, 6, 25 e 32 GDPR);
- Trattamento non autorizzato di categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) o di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR);
- Responsabilità civile ex art. 82 GDPR e sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo (art. 83 GDPR);
- Inadempimento di obblighi contrattuali di riservatezza, audit e gestione responsabile dei fornitori;
- Perdita di controllo su segreti commerciali e know-how immessi in sistemi di terzi.

1.3 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, ad applicazione progressiva;
- Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Digital Omnibus sull'IA), pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, che modifica l'AI Act differendo l'applicazione delle disposizioni sui sistemi ad alto rischio e riformulando l'art. 4 (alfabetizzazione);
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale), in vigore dal 10 ottobre 2025: art. 11 (uso dell'IA in materia di lavoro), art. 12 (Osservatorio presso il Ministero del Lavoro), art. 13 (professioni intellettuali);
- D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (impianti audiovisivi e strumenti di controllo);
- D.Lgs. 138/2024 (NIS2), per i soggetti qualificati come essenziali o importanti;
- ISO/IEC 42001:2023 – Sistemi di gestione per l'intelligenza artificiale.

1.4 Quadro delle scadenze AI Act dopo il Regolamento (UE) 2026/1744

Ambito	Decorrenza	Contenuto
Pratiche vietate e alfabetizzazione	2 febbraio 2025	Divieti art. 5 e obbligo di AI literacy art. 4: già applicabili. Dal 27 luglio 2026 l'art. 4 è riformulato come obbligo di adottare misure di sostegno all'alfabetizzazione, senza garanzia di un livello specifico per ciascuna persona.
Modelli per finalità generali	2 agosto 2025	Obblighi per i fornitori di GPAI, governance e sanzioni.
Obblighi di trasparenza	2 agosto 2026	Art. 50: già applicabili. Non differiti dal Digital Omnibus.
Marcatura e nuovi divieti	2 dicembre 2026	Marcatura leggibile dalle macchine dei contenuti generati (periodo transitorio per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026); due nuove pratiche vietate ex art. 5 (generazione di materiale di abuso sessuale non consensuale su minori e sistemi c.d. nudifier).
Alto rischio – Allegato III	2 dicembre 2027	Differito dal 2 agosto 2026 (sistemi autonomi: biometria, infrastrutture critiche, istruzione, selezione e gestione del personale, credito e assicurazioni, servizi essenziali, contrasto, migrazione, giustizia).
Alto rischio – Allegato I	2 agosto 2028	Differito dal 2 agosto 2027 (sistemi incorporati come componenti di sicurezza in prodotti già regolati).
Sandbox regolatorie nazionali	2 agosto 2027	Termine per l'istituzione da parte degli Stati membri.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il documento si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che, a qualsiasi titolo, utilizzano strumenti di IA per attività riferibili a Farina Holding S.r.l. e alle società del Gruppo di cui alla sez. 2.5, incluse le attività di sperimentazione e di test, a prescindere dal dispositivo utilizzato (aziendale o personale).

2.1 Lista di esclusione assoluta

È vietato in ogni caso l'inserimento nei sistemi di IA, anche autorizzati, dei seguenti dati e documenti:

- Dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (salute, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, vita sessuale o orientamento sessuale, dati biometrici e genetici);
- Dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR;
- Informazioni su assenze, malattie, permessi ex L. 104/1992, procedimenti e contestazioni disciplinari;
- Valutazioni di performance individuali, analisi retributive e documenti di politica del personale riferibili a persone identificate;
- Dati di minori;
- Credenziali, chiavi, token, configurazioni di sicurezza e segreti tecnici;
- Documentazione coperta da NDA, da vincoli di audit o da segreto professionale;
- Dati personali ricevuti in qualità di responsabile del trattamento per conto di un terzo, in assenza di istruzione documentata del titolare che autorizzi l'uso di strumenti di IA.

2.2 Regola sui dati personali nei prompt

Al di fuori della lista di esclusione, l'inserimento di dati personali nei sistemi di IA autorizzati è consentito nei limiti seguenti:

- Necessità: i dati personali sono inseriti solo quando il risultato atteso non è conseguibile con dati anonimi o pseudonimizzati;
- Minimizzazione: si inserisce la porzione minima di documento utile allo scopo, rimuovendo allegati, anagrafiche e riferimenti non pertinenti (artt. 5.1.c e 25 GDPR);
- Perimetro: l'inserimento avviene esclusivamente negli strumenti di cui alla sez. 2.4, mai in versioni gratuite o personali;

- Tracciabilità: gli usi ricorrenti che comportano trattamento di dati personali sono censiti nella scheda del Registro dei trattamenti SCH-AI-30-2026-001;
- Supervisione: l'output è verificato da personale competente prima di ogni utilizzo, interno o esterno;
- Riservatezza commerciale: nominativi di clienti e fornitori, condizioni economiche e contrattuali e documenti interni non pubblici sono inseribili solo negli strumenti di cui alla sez. 2.4 e nel rispetto di eventuali clausole di riservatezza contrattuali; in caso di dubbio l'inserimento è vietato. L'anonimizzazione dei dati personali non rende pubblico un documento riservato;
- Le categorie particolari di dati restano nella lista di esclusione di cui alla sez. 2.1. Nessuna deroga è ammessa senza revisione della presente Policy.

2.3 Differenze tra versioni gratuite e versioni aziendali

Profilo	Versioni gratuite / personali	Versioni aziendali / enterprise
Accordo sul trattamento dei dati (DPA)	Non disponibile	Disponibile e sottoscritto
Garanzie per i trasferimenti extra-UE	Assenti o non verificabili	SCC e TIA del fornitore
Utilizzo dei dati per l'addestramento	Possibile, salvo opt-out	Escluso contrattualmente
Gestione centralizzata e profilazione accessi	Assente	Disponibile per gli amministratori
Audit log e conservazione governata	Assenti	Disponibili e configurabili
Uso con dati aziendali o personali	Vietato	Consentito nei limiti della sez. 2.1 e 2.2

Regola generale: le versioni gratuite o personali di qualsiasi strumento di IA, comprese quelle a pagamento intestate a titolo personale, sono vietate per qualsiasi trattamento di dati aziendali o personali, anche a fini di prova.

2.4 Strumenti autorizzati

Alla data di emissione della presente Policy non risultano autorizzati strumenti di IA. Fino all'adozione di uno strumento secondo il processo di cui all'Allegato A (PRC-AI-2026-001), è vietato l'inserimento di dati aziendali o personali in qualsiasi sistema di IA e l'uso di qualsiasi strumento di IA per attività aziendali (sez. 12).

L'elenco degli strumenti autorizzati è mantenuto aggiornato nel Registro di accountability IA. L'adozione di un nuovo strumento segue il processo di cui all'Allegato A (PRC-AI-2026-001) e non richiede la riemissione della presente Policy.

2.5 Società del Gruppo e adozione della Policy

La Policy è emanata da Farina Holding S.r.l. in qualità di capogruppo ed è adottata, mediante atto di adesione (ADE-AI-2026-001) approvato dall'organo amministrativo di ciascuna società, da: Farina Service S.r.l, M.D.F. Motors Srl e F.M.I. Farina Manutenzioni Industriali S.r.l..

Ciascuna società resta titolare autonomo dei trattamenti relativi ai propri dipendenti, clienti e fornitori ed è datore di lavoro ai fini della L. 300/1970 e della L. 132/2025. L'informativa ai dipendenti (INF-AI-DIP), la comunicazione ex art. 11 L. 132/2025 (COM-AI-LAV), le eventuali procedure ex art. 4 L. 300/1970 e le sanzioni disciplinari sono quindi adottate da ciascuna società nei confronti del proprio personale.

3. USI CONSENTITI

Una volta autorizzato uno strumento ai sensi della sez. 2.4 e abilitato l'utente ai sensi della sez. 8, sono consentiti, esclusivamente in tale strumento:

- Redazione di bozze di documenti aziendali (comunicazioni, procedure, materiali informativi) nel rispetto delle sezz. 2.1 e 2.2;
- Ricerca e sintesi normativa, tecnica o documentale;
- Elaborazione di testi per marketing, formazione e comunicazione;
- Analisi e sintesi di contenuti generici, dati pubblici o dataset privi di riferimenti identificativi;
- Supporto alla pianificazione e all'organizzazione interna;
- Traduzione e revisione linguistica di documenti nei limiti delle sezz. 2.1 e 2.2;
- Supporto alla scrittura e alla revisione di codice, esclusi segreti tecnici e credenziali.

4. USI VIETATI

- Inserire dati o documenti rientranti nella lista di esclusione di cui alla sez. 2.1;
- Utilizzare versioni gratuite o personali degli strumenti di IA, incluse quelle a pagamento intestate a titolo personale, per attività aziendali, su qualsiasi dispositivo;
- Fondare su un output di IA decisioni con effetti giuridici o significativi sulle persone in assenza di intervento umano effettivo (art. 22 GDPR);
- Addestrare o personalizzare modelli con dataset aziendali senza valutazione preventiva e autorizzazione;
- Attivare funzioni di tipo Agent o automazioni avanzate senza l'autorizzazione di cui alla sez. 7;
- Condividere output o link generati al di fuori dell'ambiente di lavoro autorizzato;
- Attivare la trascrizione automatica di una riunione senza averne informato i partecipanti;
- Caricare in sistemi di IA non autorizzati registrazioni, trascrizioni o verbali di riunioni, anche in forma di testo;
- Presentare come proprio un contenuto generato da IA quando la sua origine è rilevante per il destinatario.

5. OBBLIGHI NORMATIVI

5.1 Conformità al GDPR

- Applicare minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione (artt. 5 e 25 GDPR);
- Nominare il fornitore di IA responsabile del trattamento mediante DPA ex art. 28 GDPR, con divieto di riutilizzo dei dati per l'addestramento;
- Garantire adeguate garanzie per i trasferimenti verso Paesi terzi (artt. 44-49 GDPR);
- Aggiornare il Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) a ogni nuova adozione o modifica sostanziale di uno strumento, mediante la scheda SCH-AI-30-2026-001;
- Valutare la necessità di una DPIA ex art. 35 GDPR e documentarne l'esito, anche in caso negativo;
- Aggiornare le informative agli interessati (INF-AI-DIP, INF-AI-CLI, INF-AI-FOR);
- Regolare con accordo infragruppo (artt. 26 o 28 GDPR, secondo i ruoli) l'uso dell'ambiente tecnologico condiviso tra le società del Gruppo (sez. 2.5);
- Documentare nel registro delle violazioni (art. 33, par. 5, GDPR) la valutazione degli utilizzi pregressi di cui alla sez. 12;
- Garantire trasparenza e responsabilizzazione (art. 5, par. 2 GDPR).

5.2 Conformità all'AI Act

Farina Holding S.r.l. e le società del Gruppo utilizzano strumenti di IA in qualità di deployer (utilizzatori) di sistemi di terzi. In tale qualità:

- Classificazione: l'organizzazione classifica l'uso di ciascuno strumento secondo le categorie dell'AI Act — pratiche vietate (art. 5), sistemi ad alto rischio (art. 6 e Allegato III), sistemi soggetti a obblighi di trasparenza (art. 50), sistemi a rischio minimo privi di obblighi specifici. L'esito è documentato nella Nota di classificazione CLA-AI-2026-001;
- Pratiche vietate: non sono adottati sistemi che rientrino nelle pratiche di cui all'art. 5 (tecniche subliminali o ingannevoli, sfruttamento di vulnerabilità, punteggio sociale, previsione di reati su base di profilazione, estrazione non mirata di immagini facciali, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro o nell'istruzione, categorizzazione biometrica per caratteristiche sensibili, identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico ai fini di attività di contrasto; dal 2 dicembre 2026 anche generazione di materiale di abuso sessuale non consensuale su minori e sistemi c.d. nudifier);
- Trasparenza (art. 50): gli obblighi si distribuiscono per ruolo. In qualità di deployer, Farina Holding S.r.l. e le società del Gruppo informano le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica (par. 3), dichiara i contenuti costituenti deepfake e, quando pubblica testi generati o manipolati da IA su questioni di interesse pubblico, ne rende nota l'origine, salvo revisione editoriale umana con assunzione di responsabilità (par. 4);
- Sorveglianza umana (art. 26): l'uso di sistemi ad alto rischio è affidato a persone dotate della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie, secondo le istruzioni del fornitore;
- Alfabetizzazione (art. 4): il Gruppo adotta misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi utilizza i sistemi per proprio conto, proporzionate al ruolo e al contesto (obbligo di mezzi,

come riformulato dal Regolamento (UE) 2026/1744). Le misure sono documentate nel registro REG-AI-FOR-2026-001.

- Dalla ricognizione preliminare (REC-AI-2026-001), fondata sul sondaggio interno del 15-16 ottobre 2026 40 addetti, gli usi rilevati — ricerca di informazioni, redazione e correzione di testi, traduzione, analisi di fogli di calcolo, sintesi di documenti, creazione di presentazioni o immagini, supporto alla scrittura di codice — non risultano riconducibili agli ambiti dell'Allegato III. Su tale base non si applicano gli obblighi del Capo III, sezioni 1-3 dell'AI Act. La verifica è ripetuta a ogni adozione di un nuovo strumento e comunque in sede di riesame annuale.
- L'obbligo di FRIA ex art. 27 AI Act non trova applicazione: né Farina Holding S.r.l. né le società controllate risultano organismi di diritto pubblico o soggetti privati che erogano servizi pubblici, e non impiegano sistemi di valutazione del merito creditizio o di valutazione del rischio e tariffazione in materia di assicurazioni sulla vita e sulla salute (Allegato III, punti 5.b e 5.c).

6. FUNZIONE AGENT E AUTOMAZIONE AVANZATA

Le funzioni di tipo Agent consentono la creazione di agenti configurabili che eseguono compiti complessi in autonomia, interagendo con strumenti, file e interfacce esterne (comprese le funzioni di agenti e automazioni configurabili nell'ambiente Microsoft 365). Tali funzioni sono vietate, salvo autorizzazione scritta rilasciata all'esito della procedura di cui all'Allegato A, fase D-bis.

L'autorizzazione presuppone: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove ricorrano i presupposti dell'art. 35 GDPR, valutazione del rischio informatico, definizione del perimetro di azione e dei sistemi accessibili all'agente, individuazione del responsabile della supervisione, registrazione nel Registro di accountability IA e riesame almeno semestrale. Ogni attivazione non autorizzata costituisce grave violazione della presente Policy.

7. FORMAZIONE E ABILITAZIONE

La formazione è la principale misura con cui il Gruppo dà attuazione all'art. 4 AI Act (alfabetizzazione in materia di IA), applicabile dal 2 febbraio 2025, non differito dal Regolamento (UE) 2026/1744 e da questo riformulato come obbligo di adottare misure di sostegno, senza garanzia di un livello specifico per ciascuna persona. Le soglie e le verifiche di seguito indicate sono scelte organizzative del Gruppo, non requisiti di legge.

- Formazione iniziale prima dell'abilitazione, con verifica di idoneità (soglia minima consigliata 80%);
- Consegna di istruzioni scritte sul perimetro d'uso, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (modello IST-AI-AUT-2026-001);
- Aggiornamento almeno annuale e in occasione di nuove funzionalità, cambi di versione o mutamenti normativi;
- Abilitazione tecnica profilata per ruolo, concessa solo dopo l'autorizzazione dello strumento ex sez. 2.4, e revoca alla cessazione dei presupposti;
- Registrazione di edizioni, partecipanti ed esiti nel registro REG-AI-FOR-2026-001, con conservazione degli attestati ai fini di responsabilizzazione.

8. SANZIONI E RESPONSABILITÀ

8.1 Sanzioni previste dal GDPR

Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo (art. 83 GDPR), oltre alla responsabilità civile ex art. 82 GDPR.

8.2 Sanzioni previste dall'AI Act

- Pratiche vietate ex art. 5: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo;
- Altri obblighi, inclusi quelli dei deployer: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo;
- Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità: fino a 7,5 milioni di euro o all'1% del fatturato mondiale annuo;
- Per PMI e start-up si applicano i massimali ridotti previsti dall'art. 99, par. 6, AI Act.

8.3 Profilo disciplinare interno

L'uso di strumenti di IA non autorizzati o in violazione della presente Policy comporta, ove l'utente sia già abilitato, la sospensione immediata dell'abilitazione e, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal

regolamento interno e dal CCNL applicabile, nel rispetto dell'art. 7 della L. 300/1970 e dei principi di gradualità e proporzionalità.

9. CONSERVAZIONE E TRACCIABILITÀ

Lo schema seguente è vincolante per l'intero set documentale e va riportato senza varianti nelle informative agli interessati.

Categoria	Termine	Fondamento e note
Log tecnici lato fornitore di IA	30-90 giorni	Termine contrattuale del fornitore; il Titolare non esercita controllo diretto.
Log di accesso e audit trail lato Titolare	6 mesi	Principio di minimizzazione (art. 5.1.e GDPR). Estensione fino a 12 mesi solo con esigenza di sicurezza documentata e motivata nel Registro dei trattamenti.
Registrazioni di accesso degli amministratori di sistema	almeno 6 mesi	Provv. Garante 27 novembre 2008: il termine di sei mesi è un minimo prescritto, non un limite massimo.
Metadati dei servizi di posta elettronica	di norma non oltre 21 giorni	Documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024, provv. n. 364 (indicazione orientativa); conservazione ulteriore solo esperita la procedura dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970.
Trascrizioni e sintesi di riunioni	90-180 giorni	Repository aziendali autorizzati; termine inferiore se il verbale approvato assolve la finalità.
Contenuti di prompt e output	tempo necessario all'attività	Non conservati oltre la finalità operativa; gli elaborati utili confluiscono nei sistemi documentali aziendali con le relative regole.
Evidenze del processo di approvazione IA	5 anni	Moduli, valutazioni, registri formazione: Registro di accountability IA.

10. RIESAME E AGGIORNAMENTO

La Policy è riesaminata almeno annualmente, entro 90 giorni dall'autorizzazione del primo strumento ai sensi della sez. 2.4 e comunque in caso di modifiche normative, tecnologiche o organizzative rilevanti, di adozione di nuovi strumenti o di incidenti che ne coinvolgano l'uso. La Direzione approva; il DPO, ove nominato, rende parere preventivo.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

11.1 Divieto con effetto immediato

Dalla data di entrata in vigore della Policy 19/10/2026 è vietato a tutti i destinatari l'uso di strumenti di IA — gratuiti o a pagamento, su account personali e su qualsiasi dispositivo — per attività riferibili al Gruppo. Il divieto resta in vigore, per ciascun utente, fino all'abilitazione su uno strumento autorizzato ai sensi della sez. 2.4.

11.2 Misure tecniche

Il Gruppo valuta l'adozione di misure di blocco o limitazione dell'accesso a servizi di IA consumer dai dispositivi aziendali. Ove comportino il trattamento di dati di navigazione dei lavoratori, tali misure sono adottate nel rispetto dell'art. 4 L. 300/1970 e degli obblighi informativi. Sui dispositivi personali non sono possibili controlli tecnici: il rispetto del divieto si fonda su formazione, dichiarazioni e responsabilità individuale.

11.3 Tempi di abilitazione

Il Gruppo avvia entro 60 giorni dall'entrata in vigore la procedura di Allegato A sullo strumento candidato di cui alla sez. 2.4, al fine di consentire un uso conforme dell'IA e di ridurre il ricorso a strumenti non autorizzati.

12. SET DOCUMENTALE DI RIFERIMENTO

Codice	Documento	Destinatari
POL-AI-2026-001	Policy sull'uso dell'IA nel Gruppo	Organizzazione

Codice	Documento	Destinatari
PRC-AI-2026-001	Allegato A – Processo di approvazione	Funzioni aziendali
VAD-AI-2026-001	Allegato B – Vademecum utenti	Tutti gli utenti
MOD-IAP-00-2026-001	Modulo di richiesta utilizzo IA	Richiedenti
INF-AI-DIP-2026-001	Informativa artt. 13-14 GDPR – dipendenti	Personale
INF-AI-CLI-2026-001	Informativa art. 13 GDPR – clienti	Clienti
INF-AI-FOR-2026-001	Informativa artt. 13-14 GDPR – fornitori	Fornitori e referenti
COM-AI-LAV-2026-001	Comunicazione ex art. 11 L. 132/2025	Lavoratori e RSA/RSU
IST-AI-AUT-2026-001	Istruzioni agli autorizzati al trattamento	Utenti abilitati
CLA-AI-2026-001	Nota di classificazione del rischio	Atti del Titolare
REC-AI-2026-001	Tabella di ricognizione preliminare	Consulente
SCH-AI-30-2026-001	Scheda di registro ex art. 30 GDPR	Registro trattamenti
LIA-AI-2026-001	Valutazione di bilanciamento del legittimo interesse	Atti del Titolare
CLC-AI-2026-001	Clausola contrattuale IA per fornitori	Contratti
REG-AI-ACC-2026-001	Registro di accountability IA	Atti del Titolare
REG-AI-FOR-2026-001	Registro della formazione IA	Atti del Titolare
GUI-AI-2026-001	Guida alla compilazione del set	Consulente